



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Università degli Studi di Palermo		
Titolo	Classe	Fascicolo
N. 30339	Palermo 22 aprile 2011	
UOR SETT42	CC	RPA

Palermo, 22 aprile 2011

IL RETTORE

- Vista la Legge 240/2010;
- Visto lo Statuto
- Visto il proprio Decreto 4282 del 20 dicembre 2010, con cui è stato emanato il Codice Etico dell'Università degli Studi di Palermo
- Visto il verbale del 23 marzo 2011 dell'Organo di Garanzia ex art. 2 del Codice Etico di Ateneo
- Vista la delibera del Senato Accademico del 5 aprile 2011

Premesso che l'Organo di garanzia, interpretando l'espressione contenuta nell'art. 3, comma 4, del Codice etico "medesima attività" come riferita alle due grandi categorie di personale: docenti (professori e ricercatori) e personale tecnico amministrativo,

EMANA

Il documento, che di seguito si riporta, esitato dall'Organo di garanzia relativamente alle linee guida di applicazione del Codice Etico d'Ateneo:

Il Senato Accademico, nella delibera del 18 gennaio 2011, ha espressamente stabilito che «l'Organo di Garanzia, ai fini dell'applicazione del Codice etico, indichi linee guida da applicare, anche con riferimento a preesistenti situazioni di supposta incompatibilità, fermo restando l'applicazione **ex nunc** delle disposizioni del Codice etico, a far data dalla relativa emanazione».

Nulla quaestio, quindi, che il Codice etico, emanato dal Rettore con Decreto n. 4282 del 20 dicembre 2010 in esecuzione della delibera del Senato Accademico del 13 dicembre 2010, sia applicabile immediatamente a tutte le situazioni insorte dopo la sua entrata in vigore. Laddove quindi, successivamente al 20 dicembre 2010, si siano venute a determinare situazioni in contrasto con le previsioni di cui all'art. 3 del Codice etico, le stesse devono essere rimosse d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di richiesta delle persone interessate.

Con riferimento invece alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore del Codice etico e perduranti dopo la sua applicazione, si deve preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha **effetto retroattivo**».

Questa disposizione, a maggior ragione, si applica alle norme regolamentari e, soprattutto, a quelle cosiddette "odiose", cioè limitative di situazioni giuridiche soggettive attive.

Ciò premesso, le disposizioni, contenute nel citato art. 3 del Codice etico, sono limitative di diritti di tutto il personale dell'Ateneo; hanno natura di fonti normative secondarie essendo state emanate con decreto rettorale in esecuzione di una delibera del Senato Accademico e, peraltro, non sono,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

nelle parti limitative di diritti, attuative di specifiche disposizioni di legge. Ne consegue che **non possono essere suscettibili di applicazione retroattiva**.

Ed ancora, oltre al fatto che la citata delibera del Senato Accademico ribadisce proprio per questi motivi l'applicazione *ex nunc* delle disposizioni contenute nel Codice etico, la stessa formulazione letterale del citato art. 3 dello stesso testo conferma ulteriormente questa lettura.

Anzitutto, il comma 4 del predetto art. 3 del Codice etico stabilisce: *«le afferenze dei docenti e le assegnazioni del personale tecnico amministrativo saranno effettuate escludendo che persone legate da vincoli [coniuge, parenti e affini entro il IV grado] svolgano la medesima attività all'interno dello stesso dipartimento, struttura amministrativa o assistenziale»*.

E' evidente, quindi, che, a prescindere dalla generale applicazione *ex nunc* del Codice etico, la formulazione letterale dell'art. 3, comma 4, mediante l'utilizzazione del verbo essere al futuro («saranno»), ribadisce ulteriormente il divieto di applicazione retroattiva.

Ne consegue che, nel caso in cui le situazioni indicate dal detto comma 4 siano preesistenti e perduranti, al 20 dicembre 2010, non risulta configurabile alcun abuso o violazione del Codice etico.

A sua volta, il comma 6 dello stesso art. 3. prevede che *«nessuna unità di personale docente o T.A. può assumere la responsabilità di strutture didattiche o di ricerca, di unità operative, aree, settori o dipartimenti amministrativi, né può fare parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo o di valutazione sono presenti a qualsiasi titolo ed anche a tempo determinato, il coniuge o parenti o affini entro il IV grado o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare»*.

Anche, in questa ipotesi, la formulazione letterale della previsione normativa («può assumere») esclude la sua applicabilità a situazioni in cui un soggetto ha già assunto, antecedentemente quindi al 20 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del Codice etico), le funzioni ivi indicate.

Al contrario l'espressione "può far parte" include la sua applicabilità ai casi in cui un soggetto ha già assunto antecedentemente al 20 dicembre 2010 le funzioni.

Si deve rilevare, infine, che la legge n. 240 del 2010 ha introdotto ulteriori specifici divieti, non previsti dal Codice etico dell'Ateneo.

In particolare, l'art. 18, comma 1 (lett. "b", "c" e "d"), della predetta legge prevede che, in ogni caso, ai *«procedimenti per la chiamata»*, di professori di ruolo di prima e di seconda fascia, *«non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo»*; e che *«questi criteri»* si applicano anche per il conferimento di assegni di ricerca e per la stipulazione di contratti di ricercatore a tempo determinato e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'Ateneo.

Si deve ritenere che, pur non essendo stato ancora emanato il previsto Regolamento di Ateneo che, in base allo stesso art. 18, comma 1, della citata legge n. 240 del 2010, dovrà disciplinare le chiamate, i citati divieti sono già applicabili a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge.

E' evidente però che i predetti divieti, in quanto sono limitativi di diritti, e, fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, non possono applicarsi «oltre i casi e i tempi in esse considerati» (v. art. 14 disp. sulla legge in generale). Ne consegue che le disposizioni del citato art. 18 della legge n. 240 del 2010 non possono applicarsi ai concorsi per posti di ricercatore di ruolo a tempo indeterminato, sia se i relativi bandi sono stati emanati prima della data di entrata in vigore della legge *de qua* e i cui termini per le domande di partecipazione sono scaduti prima di tale data, sia se detti bandi sono stati emanati dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 240 del 2010 in quanto i divieti in oggetto non riguardano la categoria dei ricercatori a tempo indeterminato.

Ciò premesso, l'Organo di garanzia, interpretando l'espressione contenuta nell'art. 3, comma 4, del Codice etico *«medesima attività»* come riferita alle due grandi categorie di personale: docenti (professori e ricercatori) e personale tecnico amministrativo, si atterrà a quanto segue:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- a) i soggetti che, successivamente al 20 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del Codice etico), hanno assunto la responsabilità di strutture didattiche o di ricerca o di unità operative, aree, settori o dipartimenti amministrativi, ovvero sono stati assegnati a strutture dipartimentali, amministrative, assistenziali, devono comunicare al Magnifico Rettore, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti "Linee guida", le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3, commi 4 e 6, del Codice etico di Ateneo;
- b) i soggetti che alla data del 20 dicembre 2010 fanno comunque parte di Commissioni di valutazione devono comunicare al Magnifico Rettore, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti "Linee guida", le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 6, del Codice etico di Ateneo;
- c) i soggetti che si ritengano coinvolti nei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), devono altresì indicare le modalità ritenute più idonee per risolvere la situazione;
- d) gli organi competenti dell'Ateneo devono comunque provvedere a eliminare le situazioni di incompatibilità, mediante il trasferimento o il volontario allontanamento dalla struttura di uno dei soggetti la cui presenza determina l'incompatibilità;
- e) i soggetti che, a decorrere dal 29 gennaio 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010), partecipano alle procedure di chiamata per professori di prima o di seconda fascia o di conferimento di assegni di ricerca o di stipulazione di contratti di ricercatore a tempo determinato ovvero di contratti di qualsiasi tipo erogati dall'Ateneo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità di non avere rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura interessata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla